
LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la propria precedente deliberazione n° 482 del 22/10/1994 con la quale si approvavano le nuove tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;
- VISTE le proprie precedenti deliberazioni G.C. n° 13 del 28/01/1998, n° 11 del 29/01/1999, n° 5 del 07/01/2000, n° 261 del 21/12/2000, n° 7 del 07/01/2002, n° 17 del 07/02/2003, n° 234 del 30/12/2003, n° 29 del 07/03/2005, n° 174 del 14/11/2005, n° 33 del 19/02/2007 e n. 8 del 21/01/2008, con le quali si adeguavano le tariffe ripettivamente per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 06/05/2009 con la quale si sono adeguate le tariffe per l'anno 2009;
- VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'art.18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- DATO ATTO che al 31/12/2008 la popolazione residente in questo Comune, risulta composta da n° 4.252 abitanti, per cui, ai fini dell'art. 2, del citato D.Lgs. n° 507/93 il Comune è sempre classificato alla classe V°;
- VISTO il T.U.L.C.P. 03/03/1934 n° 383 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la propria precedente deliberazione n° 284 del 13/06/1997 con la quale si modificavano le fasce orarie di occupazione per le occupazioni temporanee;
- VISTA la propria precedente deliberazione n° 483 del 22/10/1994 così come rettificato dalla delibera GM n° 490 del 16/09/1996 con la quale, a norma del comma 2° art. 42 del D.Lgs. n° 507/93 succitato, si sono classificate in categorie le strade, spazi ed aree pubbliche ricadenti sul territorio comunale;
- VISTA la deliberazione C.C. n° 5 del 23/01/1996 a norma del comma 63° lett. a) d) dell'art. 3 della Legge 28/12/1995, n° 549 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà di non applicare la tassa sui passi carrai in deroga agli artt. 44 e seguenti del D.Lgs. n° 507/93;
- VISTA la deliberazione C.C. n° 33 del 19/06/1997;
- VISTO l'art. 11 comma 10° della Legge 449/97;

DATO ATTO

che l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, ha stabilito che dal 29/05/2008 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;

CONSIDERATO

che non rientrano nella fattispecie suindicata le tariffe per a numero di utenze comunicate dalle ditte delle reti erogatrici di pubblici servizi;

VISTO

il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

RITENUTO

di dover aggiornare le tariffe attualmente in vigore per l'applicazione della TOSAP sulla base dell'indice ISTAT pari al 1,0% solo per quanto riguarda le misure unitarie per numero di utenze comunicate dalle ditte erogatrici di pubblici servizi;

ACQUISITO

il parere favorevole del Responsabile sotto il profilo tecnico e contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000);

CON VOTI

unanimesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

A) DI AGGIORNARE per l'anno 2010 le tariffe attualmente in vigore per l'applicazione della TOSAP sulle utenze delle reti di erogazione di pubblici servizi adeguandole sulla base dell'indice Istat pari al 1,00%; e pertanto rispetto alle tariffe stabilite dal D.Lgs.507/93 del 43,43%;

B) DI CONFERMARE per l'anno 2010, le tariffe attualmente in vigore per l'applicazione della TOSAP su tutte le altre fattispecie non contemplate dalla lettera A);

B) DI DARE ATTO che con decorrenza **01/01/2010** gli importi per le singole voci sono così determinati:

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI [art. 44 comma 2° lettera a)].

I Categoria	Euro	24,69	al mq.
II Categoria	Euro	9,88	al mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE [art. 45 comma 2° lettera a)].

I Categoria	Euro	1,45	al mq.
II Categoria	Euro	0,58	al mq.

2.a) Fasce orarie di occupazione in I Categoria:

- Fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 13,00 misura tariffa per compl. 6 ore	€ 0,73	al mq.
- Fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 17,00 misura tariffa per compl. 4	€ 0,44	al mq.

- ore**
- Fascia oraria dalle ore 17,00 in poi misura di tariffa applicabile € 0,28 al mq.
- 2.b) Fasce orarie di occupazione in II Categoria:**
- Fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 13,00 misura di tariffa per compl. 6 ore € 0,28 al mq.
- Fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 17,00 misura di tariffa per compl. 4 ore € 0,18 al mq.
- Fascia oraria dalle ore 17,00 in poi misura di tariffa applicabile € 0,10 al mq.

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO [art. 47].

- 3.a) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

misura unitaria di tariffa per utenza
riferita ai comuni fino a 20.000 abitanti **Euro 0,95 per utenza**

- 3.b) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica (comma 2 bis art. 47 D.Lgs. n° 507/93 come sostituito dall'art. 3 comma 62, della Legge 28/12/1995, n° 549).

- 3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):
- per occupazioni fino ad un massimo di 5 Km. lineari: TASSA ANNUA **Euro 72,62**
- per ogni Km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di **Euro 14,52**

- 3.d) il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune (comma 4).

- 3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).
- La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come da prospetto che segue:

OCCUPAZIONI FINO AD UN KM. LINEARE					OCCUPAZIONI SUPERIORI AD UN KM. LINEARE				
DURATA DELL'OCCUPAZIONE					DURATA DELL'OCCUPAZIONE				
Categoria	Fino a 30 gg.	Da 31 a 90 gg.	Da 91 a 180gg	Superiore a 180 gg.	Categoria	Fino a 30 gg.	Da 31 a 90 gg.	Da 91 a 180gg	Superiore a 180 gg.
1^ Euro	7,26	9,44	10,89	14,52	1^	10,89	14,16	16,34	21,79
2^ Euro	2,90	3,78	4,36	5,81	2^	4,36	5,66	6,54	8,71

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capienza fino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	€	€	
a) Centro abitato	43,57	8,71	
b) Zona limitrofa	36,31	7,26	
c) Sobborghi e zone periferiche	21,79	4,36	
d) frazioni	7,26	1,45	

5) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TASSA FORFETTARIA		ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capienza fino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	€		
a) Centro abitato	14,52		
b) Zona limitrofa	10,89		
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,26		

1) DI DARE ATTO che le maggiorazioni delle tasse, le riduzioni della tassa permanente, la riduzione della tassa temporanea, l'esenzione della tassa, nonché l'esclusione della tassa sono quelle stabilite dal regolamento approvato con delibera C.C. n° 40 del 20/06/1994 e rispettivamente riportate agli artt. 26, 27, 28, 30 e 31 così come modificato dalla Legge 28/12/1995, n° 549; dalla Legge 29/11/1997, n° 410; dalla delibera C.C. n° 5 del 29/01/1996; delibera C.C. n° 33 del 19/06/1997.

2) DI TRASMETTERE copia della presente al Ministero delle Finanze per l'omologazione.

/AP